



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
 Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

- | | | |
|----------|--------------------|------------------|
| 1. Dott. | Giuseppe Ondei | Presidente |
| 2. Dott. | Alberto Puccinelli | Consigliere rel. |
| 3. Dott. | Roberta Nunnari | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale
 nei confronti di

1) **RICCO Giuseppe Mirko** nato in Milano il 14/08/1976 – detenuto
 per altra causa - *rinunciare a comparire*
 - residente in Via Rio Vivo, 18 Termoli

difeso di fiducia dall' **Avv. Fausto Marco TETI** del Foro di Milano *presente*

APPELLANTE

X imputato Pubblico Ministero parte civile
 Procuratore Generale responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano

n. 6249 / 2018 del 28/05/2018

per i _reat_ di cui a:

N.
 MOD. 2/A/SG
7890
 N.
 della Sentenza

006246 / 2018
 del Reg. Gen. App.

014126 / 2012
 N.R.G. Notizie di Reato

UDIENZA
 del giorno

19/12/2018

Depositata
in Cancelleria

il **10 GEN. 2019**

Il Cancelliere

il Funzionario Giobizario
Dott.ssa Celeste Praderi
 Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 al
 P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

1) RICCO GIUSEPPE MIRKO

- Art. 75 C2 L 2011 / 159 accertato in data 11/11/2011 luogo: MILANO - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale celebratasi in Assenza dell'imputato.

Sentito il Relatore Magistrato dott. Puccinelli

Data la parola all'imputato _____

Sentito il Procuratore Generale dott. Calia

Sentito il difensore

i quali concludono come da verbale d'udienza.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the official mentioned in the text above.

Motivi della decisione

Ricco Giuseppe Mirko appella mediante il difensore la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha giudicato per la seguente

I m p u t a z i o n e

Reato p. e p. dall'art. 9 co. 2 L. 1423/56 ora sost. Dall'art. 75 co. 2 D.Lvo 159/11 perché contravveniva alle prescrizioni impostegli con decreto n. 192/08 e 45/08 RGMP del Tribunale di Milano - Sezione Misure di prevenzione, emesso il 11/7/08 - verbale di risottoposizione del 19/10/11; in particolare verso le ore 22,00 circa (al di fuori della fascia oraria consentita) si recava presso l'abitazione dell'ex convivente tale Cristofanelli Elena, suonando incessantemente il campanello. In Milano il 11/11/2011.

1. - La sentenza di primo grado.

Dalla deposizione della teste Cristofanelli Elena, che aveva dichiarato che l'imputato la sera del fatto aveva citofonato alla sua abitazione verso le 20,30 per chiedere di poter far visita al figlio della coppia, e dalle stese dichiarazioni dell'imputato che ha ammesso l'episodio, e di avere atteso in loco gli operanti che la donna aveva provveduto a chiamare, il giudice di primo grado ha dedotto la colpevolezza dell'imputato in ordine all'imputazione elevata nei suoi confronti, sottolineando altresì – ai fini dell'integrazione dell'addebito - la sufficienza del dolo generico.

Su tali basi, l'imputato è stato condannato alla pena di **anni 1 di reclusione**.

2. - L'appello


Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto tempestivamente appello la difesa dell'imputato chiedendo l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui contestato con formula ampia, o quantomeno ai sensi dell'art. 530, II° comma c.p.p.; ed in subordine il riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. - Conclusioni delle parti

All'udienza del 19/12/2018 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata.

La difesa ha concluso riportandosi ai motivi di appello dei quali ha chiesto l'accoglimento.

L'imputato, detenuto per altra causa, non era presente.

 1

All'esito della discussione è stata pronunciata sentenza del cui dispositivo è stata data lettura alle parti. Motivazione riservata al termine di gg. 30.

4. – Le ragioni della decisione della Corte

L'appello è fondato per i motivi che si vanno ad esporre.

Con il primo motivo di gravame la difesa chiede l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto, reputando assente la piena prova in ordine alla sussistenza di sicuri elementi di colpevolezza a carico dello stesso.

Nello specifico, la difesa assume che non ricorra *l'elemento soggettivo* del reato: l'imputato era uscito in orario consentito, e si era trattenuto nei pressi dell'abitazione dell'ex convivente – perfettamente consapevole dell'imminente arrivo delle forze dell'ordine – per fornire le proprie spiegazioni, persuaso di essere nel giusto. La condotta pertanto non era preordinata alla violazione della misura della sorveglianza speciale, ed in alcun modo poteva essere interpretata come consapevole violazione della *ratio* sottesa all'imposizione delle limitazioni che di fatto violava, avendo anzi il Ricco inteso (e mostrato di) tenere una complessiva condotta che non poteva essere interpretata come intenzione di sottrarsi ai controlli.


Il motivo di appello è fondato.

Dagli atti intanto non risultano indicazioni univoche e sicure sull'orario dei fatti: certamente il Ricco si è presentato presso l'abitazione dell'ex convivente prima dell'orario-limite a cui doveva sottostare rientrando presso la propria abitazione. Si è presentato infatti dalla Cristofanelli verso le ore 20,30 (secondo l'incerto ricordo di quest'ultima), se non addirittura prima, iniziando una discussione con la donna che non intendeva fargli incontrare il figlio; essendo poi del tutto pacifico che egli abbia inteso fermarsi sul posto per dare agli operanti – che stavano arrivando, chiamati dalla Cristofanelli - la sua versione dei fatti.

La violazione dello specifico obbligo di permanenza presso la propria abitazione nelle ore serali e notturne (a partire dalle ore 21) può escludersi sia avvenuta – in concreto – da parte del Ricco *con l'intenzione di sottrarsi ai controlli ed al fine di tenere le condotte illecite che l'insieme delle prescrizioni attinenti alla misura di prevenzione intendono scongiurare*, essendo pacifico invece che l'imputato si sia trattenuto sul posto allo scopo di sostenere quelle che egli riteneva fossero le sue buone ragioni in quella situazione contingente.

E' noto – al riguardo - che in materia (cfr. Cass. Sez Un. 32923/2014) è doverosa una interpretazione che faccia leva sui principi di offensività e di proporzione, al fine di verificare se effettivamente il sorvegliato ponga in essere condotte eloquenti in quanto espressive di una effettiva volontà di ribellione all'obbligo imposto.

L'insieme degli elementi qui evidenziati non integra la piena prova, oltre ogni ragionevole



2

dubbio, che la violazione delle specifiche prescrizioni sia avvenuta nel quadro di un reale e concreto intento di realizzarla con le finalità che tali prescrizioni sono intese a scongiurare. Ne consegue che l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli.

Il secondo motivo di gravame, volto ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresentando che prima del fatto l'imputato non aveva commesso reati che offendessero il bene giuridico eventualmente leso con la condotta da giudicarsi, e - più in generale - che la lieve violazione e le sue giustificazioni meritavano un correlativo adeguamento della sanzione, resta assorbito nell'accoglimento del motivo principale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530/II° co., 605 cpp.;

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 28/5/2018, appellata da RICCO Giuseppe Mirko,


a s s o l v e

l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, li 19 dicembre 2018.

Il Consigliere est.



Il Presidente

